



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XII LEGISLATURA

5ª Seduta pubblica – Martedì 10 febbraio 2026

Deliberazione legislativa n. 1

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A “ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO “CASTEGNERO NANTO” MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI CASTEGNERO E NANTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA”.
(Progetto di legge n. 3)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il disegno di legge relativo a *“Istituzione del nuovo Comune denominato “Castegnaro Nanto” mediante fusione dei Comuni di Castegnaro e Nanto della Provincia di Vicenza”* (deliberazione della Giunta regionale n. 4/DDL del 21 maggio 2025);

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere *Andrea TOMAELLO*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

La legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”, come modificata in particolare dalle leggi regionali 30 gennaio 2020, n. 3 “Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” e disposizioni correlate di modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali”” e 6 settembre 2023, n. 23 “Disposizioni in materia di associazionismo intercomunale, fusioni di comuni e intese programmatiche di area (IPA)”, disciplina, per quanto di competenza regionale, le variazioni delle circoscrizioni dei comuni e delle province, nonché il mutamento della denominazione dei comuni.

Le variazioni delle circoscrizioni comunali possono consistere anche nella fusione di due o più comuni in uno nuovo. Tali variazioni possono essere conseguenti al processo istituzionale avviato mediante l'unione di comuni.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della suddetta legge regionale, quando uno o più comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscono titolo all'esercizio del potere di iniziativa legislativa per le variazioni delle circoscrizioni comunali, previsto dall'articolo 20 dello Statuto regionale, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, che, entro sessanta giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente Commissione consiliare.

Alla luce della normativa sopraindicata, i Sindaci dei Comuni di Castegnaro e Nanto in Provincia di Venezia, con pec rispettivamente prot. n. 214181 del 29 aprile 2025 e prot. n. 212404 del 28 aprile 2025 hanno chiesto alla Giunta regionale di rendersi promotrice di un disegno di legge di fusione dei suddetti comuni ed istituzione di un nuovo Comune denominato "Castegnaro Nanto", trasmettendo le seguenti deliberazioni:

- deliberazione del Consiglio comunale di Castegnaro n. 8 dell'8 aprile 2025 ad oggetto: "Richiesta alla Regione Veneto di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione dei Comuni di Castegnaro e Nanto e costituzione di un nuovo Comune denominato Castegnaro Nanto (legge regionale 25/1992) ed approvazione dello studio di fattibilità";*
- deliberazione del Consiglio comunale di Nanto n. 5 dell'8 aprile 2025 ad oggetto: "Richiesta alla regione Veneto di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione dei Comuni di Castegnaro e Nanto e costituzione di un nuovo Comune denominato Castegnaro Nanto (legge regionale 25/1992) ed approvazione dello studio di fattibilità".*

Le sopra richiamate deliberazioni comunali, approvate entrambe all'unanimità, sono state pubblicate all'albo pretorio on line dei rispettivi comuni per quindici giorni consecutivi e sono divenute esecutive ai sensi di legge, così come attestato dai certificati di esecutività trasmessi. Nel periodo di pubblicazione all'Albo pretorio non sono pervenute osservazioni/opposizioni.

I Consigli comunali di Castegnaro e Nanto, valutate le ragioni storiche, geografiche, politiche ed economiche, hanno deciso di avviare tutte le procedure burocratiche ed amministrative per ottenere la fusione in un unico ente.

Al fine di rafforzare tale decisione, i due Consigli comunali hanno fatto redigere uno studio di fattibilità per la fusione, chiedendo allo stesso tempo alla Regione del Veneto di dare avvio all'iter previsto dalla legge regionale 25/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dopo aver sentito il parere delle popolazioni tramite referendum, per poter pervenire alla fusione.

In merito, i Consigli comunali hanno concordato quanto segue:

- 1) il nuovo Comune si chiamerà "Castegnaro Nanto";*
- 2) la sede provvisoria è quella dell'attuale Comune di Nanto;*
- 3) la sede legale del nuovo comune sarà individuata dal nuovo Statuto;*
- 4) si provvederà ad una riorganizzazione degli uffici e dei servizi al fine di giungere a soluzioni operative che valorizzino al meglio le professionalità presenti all'interno dei due comuni.*

Si riportano di seguito alcuni dati statistici riportati nello studio di fattibilità:

<i>ente</i>	<i>SUPERFICIE Km^q</i>	<i>POPOLAZIONE RESIDENTE AL 1/1/2024</i>	<i>DENSITA' Ab./Km^q</i>
<i>CASTEGNERO</i>	<i>11,45</i>	<i>2.845</i>	<i>248,5</i>
<i>NANTO</i>	<i>14,55</i>	<i>3.078</i>	<i>211,6</i>
<i>totali</i>	<i>26</i>	<i>5.923</i>	<i>227,8</i>

Nel complesso si tratta di due piccoli comuni territorialmente contigui che appartengono ad un tessuto socioeconomico, culturale ed infrastrutturale omogeneo. Il nuovo ente che potrebbe nascere dalla fusione avrebbe indicativamente 5.923 abitanti.

I Comuni di Castegnaro e Nanto hanno affidato un “progetto di studio di fattibilità per la fusione” nell’ambito del quale vengono esaminati:

- le ragioni toponomastiche, storiche, culturali, artistiche, sociali ed economiche alla base della fusione;*
- la dimensione economico - finanziaria;*
- i contributi spettanti alla fusione;*
- gli effetti della fusione;*
- attività partecipative e piano di comunicazione.*

RAGIONI TOPONOMASTICHE, STORICHE, CULTURALI, ARTISTICHE, SOCIALI ED ECONOMICHE

I due comuni si trovano nella zona altimetrica della “Collina interna”, nonostante i due municipi sorgano, rispettivamente, ad un’altitudine di 22 e 20 metri sul livello del mare.

Castegnaro e Nanto sono inoltre classificati nella medesima eco regione, ossia “porzioni più o meno ampie di territorio ecologicamente omogenee nelle quali specie e comunità naturali interagiscono in modo discreto con i caratteri fisici dell’ambiente”: si tratta, in particolare, della zona IB1b - “Divisione temperata - Provincia padana - Sottosezione pianura centrale”.

La vocazione dei due comuni è prevalentemente agricola mentre il secondo settore per importanza è rappresentato dalle attività manifatturiere.

Quanto alle condizioni economiche dei residenti, l’andamento dei redditi nei due comuni registra valori molto vicini, quando non addirittura sovrapponibili, collocandosi leggermente al di sotto del valore provinciale.

Per quanto concerne le scuole, entrambi i comuni dispongono di una scuola dell’infanzia e di una scuola elementare. Quando si sale di grado, si annovera soltanto una scuola media di primo grado a Castegnaro.

Castegnaro e Nanto inoltre appartengono alla medesima azienda ULSS, la numero 8 - Berica, ed al medesimo distretto, quello est.

Infine, per quanto concerne la programmazione territoriale, i due comuni fanno parte dell’Intesa programmatica d’area dell’Area berica, composta da ventiquattro comuni a sud del capoluogo, incastonati tra le Province di Padova e di Verona, su una superficie di 465 chilometri quadrati.

Entrambi i territori sono caratterizzati da elevata mobilità verso l’esterno, per accesso a servizi sanitari, per lavoro o per studi superiori. Sul piano logistico, le due sedi municipali sono fra loro attigue e praticamente equidistanti dalle frazioni di tutti e due i Comuni.

LA DIMENSIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Il primo dato che serve ad inquadrare la gestione finanziaria degli enti è relativo al risultato di amministrazione per gli ultimi esercizi finanziari.

In tutti e due gli enti è presente un consistente avanzo di amministrazione.

Entrambi i comuni sono caratterizzati da un basso indebitamento, quasi nullo per il Comune di Nanto. Tale indebitamento influisce in modo molto contenuto sui bilanci annuali.

L'andamento complessivo delle entrate evidenzia una certa stabilità con una preponderanza delle entrate tributarie.

Le entrate correnti pro-capite sono date dal totale delle entrate correnti in rapporto al numero di abitanti. Tale indicatore definisce gli accertamenti correnti pro-capite, ovvero le risorse finanziarie per abitanti destinate al funzionamento della struttura amministrativa comunale ed alla fornitura di servizi ai cittadini e alle imprese. Si evidenziano in entrambi i comuni entrate pro-capite più ridotte sia rispetto alla media regionale che rispetto alla media nazionale.

L'indice di autonomia finanziaria evidenzia il limitato ricorso a risorse esterne rispetto alle entrate comunali. Questo aspetto, di per sé virtuoso, combinato ad entrate pro-capite molto contenute, come evidenziato dal grafico precedente, comporta una limitata capacità di spesa e pertanto di offerta di servizi al territorio e alla popolazione.

Quanto alla pressione tributaria, che rileva il carico tributario per residente, entrambi i Comuni sono caratterizzati da una pressione fiscale inferiore sia alla media dei comuni di simili dimensioni demografiche, sia alle medie regionali e nazionali.

Le entrate tributarie dei due enti sono sovrapponibili.

Le aliquote applicate dai due comuni non presentano differenze così significative da poter creare particolari disagi nel percorso di unificazione, anche considerata la possibilità, tenendo conto delle entrate straordinarie derivanti dalla fusione, di livellare le tariffe verso il basso. L'impatto sul bilancio locale verrebbe agevolmente mitigato dai consistenti trasferimenti aggiuntivi da Stato e Regione, consentendo maggiore omogeneità ed equità senza danneggiare economicamente l'Ente locale. Il calo della pressione fiscale sui cittadini è un'opportunità i cui vantaggi sono evidenti sia sul piano socioeconomico che sul piano politico. Nell'eventualità della fusione vi sono cinque anni di tempo per uniformare le tariffe.

Il nuovo comune risultante dalla fusione, grazie ad un'organizzazione più articolata ed efficiente, dovrebbe inoltre poter garantire una gestione più efficiente della fase riscossiva, con maggiori controlli e recupero dell'eventuale evasione.

La spesa corrente pro-capite, comprensiva del servizio rifiuti, rilevata sui dati del 2023, risulta significativamente più bassa sia della media nazionale, sia della media regionale.

Il dato, virtuoso in termini di costo per la finanza pubblica, significa anche, tuttavia, una limitata erogazione di servizi rispetto alla media, appunto, degli altri comuni del Veneto e d'Italia.

Analizzando la composizione delle spese risultanti dalla Banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP), emerge un contesto di comuni con bilanci molto ridotti in cui si registra una netta preponderanza delle spese generali e di gestione a scapito delle spese per i servizi alla persona, per la polizia locale e per lo sviluppo che risultano fortemente compresse.

Le spese generali risultano elevate rispetto al totale, non tanto perché particolarmente consistenti, quanto per l'esiguità delle spese per l'organizzazione di servizi al territorio e alla popolazione, decisamente molto contenute.

Le spese generali risultano comunque quelle maggiormente soggette a possibili ottimizzazioni nell'ottica della fusione, non solo rispetto agli organi istituzionali ma anche rispetto alla struttura amministrativa di back office; non si prefigura tanto la possibilità di snellire gli apparati, già molto ridotti, quanto l'opportunità di specializzare e qualificare maggiormente i servizi offerti.

I CONTRIBUTI SPETTANTI ALLA FUSIONE

Il contributo regionale

Le fusioni di Comuni vengono incentivate da contributi economici previsti sia dalla normativa nazionale che dalla normativa regionale.

La legge regionale 18/2012 prevede che la Giunta regionale disciplini con appositi provvedimenti l'assegnazione di contributi straordinari per un periodo di tre esercizi a decorrere da quello di istituzione del nuovo comune. Nel caso del comune derivante dalla fusione di Nanto e Castegnero, il contributo regionale sarebbe pari a:

- 259.320 euro per il primo esercizio;*
- 181.524 euro per il secondo esercizio;*
- 129.660 euro per il terzo esercizio;*

per un totale complessivo di 570.504 euro.

Secondo quanto previsto dalla recente deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2024, n. 903 inerente i contributi alle forme associative, i comuni di nuova istituzione, derivanti da fusione, possono inoltre accedere all'assegnazione del contributo "integrativo una tantum" al contributo straordinario, a titolo di compartecipazione alle spese necessarie per la riorganizzazione delle procedure amministrative e delle strutture del comune neo istituito, nella misura massima del 90 per cento delle spese preventivate e ammesse, nel limite del 50 per cento dell'importo base del contributo straordinario. Quindi, potenzialmente, un ulteriore contributo una tantum di 129.000 euro.

Il contributo statale

È il contributo più ingente e significativo, previsto già dal Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), con diverse modifiche e integrazioni nel corso del tempo.

Secondo il Testo unico, lo Stato assegna al Comune istituito per fusione un contributo straordinario, inizialmente previsto per una durata di dieci anni.

Il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", convertito con legge 21 giugno 2023, n. 74 ha ampliato da 10 a 15 anni la durata dei trasferimenti straordinari in favore delle fusioni di comuni che siano entrate in vigore dopo la data del 1° gennaio 2014. Tale ampliamento è stato poi disciplinato nelle modalità operative dal decreto del Ministero dell'interno 30 agosto 2024.

Per i due comuni considerati, il contributo statale straordinario sarebbe pari a 751.346 euro annui, per un totale complessivo nei 15 anni di 11.270.198 euro.

In conclusione, i consistenti trasferimenti derivanti dagli incentivi statali e regionali a sostegno del processo di fusione rappresenterebbero un importante strumento per consentire di aumentare in modo significativo l'offerta di servizi alla popolazione e al territorio.

GLI EFFETTI DELLA FUSIONE

- La possibilità di creare un'unica organizzazione in cui specializzare le risorse professionali migliorando la qualità dei servizi, unificare le procedure e i procedimenti, snellire le pratiche, creare risparmi ed economie di scala da reinvestire, rappresenta di per sé un'opportunità da cogliere, in particolare per un territorio che necessita di specifiche progettualità ed investimenti per contrastare la marginalizzazione e lo spopolamento. Se poi all'efficientamento delle strutture si somma la straordinaria consistenza degli incentivi regionali e statali (questi ultimi recentemente estesi ad una

durata di 15 anni), le ragioni per avviare il percorso sono certamente evidenti e da considerare con grande attenzione.

- Nell'attuale assetto di questi piccoli enti sono praticamente assenti figure professionali che siano nelle condizioni di essere specializzate in quello che fanno. Ogni funzionario, nella maggioranza dei casi, si occupa di settori diversi e svolge mansioni disparate, senza la possibilità di lavorare in team con persone che fanno lo stesso lavoro e senza la possibilità di essere sostituito in caso di assenza. La creazione di un unico Ente consentirebbe di aggregare il personale operante nei vari settori in modo da creare gruppi di lavoro omogenei, per quanto comunque molto snelli, nei quali poter diversificare i compiti, specializzare per mansioni, creare condivisione e collegialità, garantire sostituzione in caso di assenza. Le nuove condizioni di lavoro consentirebbero la crescita professionale dei dipendenti e risulterebbero maggiormente attrattive anche in occasione di reclutamento di nuovo personale.

- La gestione unitaria consente a servizi attualmente parcellizzati di trovare una base organizzativa più ampia e dare risposte più omogenee e continuative, in grado di gestire le normali imprevedibilità quotidiane con dispositivi organizzativi adeguati e nel pieno rispetto della normativa, a maggior tutela dell'utenza e dell'ente. Gli uffici dei due comuni hanno già iniziato questo processo, gestendo in forma associata alcune procedure e servizi (per esempio trasporto scolastico e mensa scolastica). La stessa possibilità di fornire qualsivoglia risposta alle istanze del cittadino, in presenza di un unico funzionario incaricato, diventa precaria e soggetta a discontinuità in caso di imprevisti, laddove la presenza di un gruppo di lavoro più ampio potrebbe consentire una presa in carico delle istanze più continuativa e qualificata.

- La creazione di un'unica organizzazione consentirebbe di aumentare, a parità di costo, il livello di offerta, ad esempio migliorando l'accessibilità degli uffici, non più costituiti da un unico referente; oppure grazie alla migliore attrattività per figure professionali che oggi disertano i bandi di concorso. Tuttavia, è l'aumento delle entrate a poter consentire di aumentare il livello di offerta, soprattutto nei settori risultanti maggiormente carenti e più bisognosi di investimento nell'ottica di un rilancio economico e demografico del territorio: la sicurezza, i servizi alla persona, i servizi culturali e di sostegno alle imprese.

- Un ente più articolato e specializzato vedrebbe certamente aumentata la capacità di cogliere tutte le opportunità di accesso ai finanziamenti necessari per conservare e valorizzare il territorio. A volte l'accesso a bandi regionali e statali richiede una capacità di cofinanziamento da parte dell'ente richiedente che, in caso di comune fuso, sarebbe sicuramente più semplice da mettere in gioco.

- Un unico ente di maggiori dimensioni, anche cogliendo le opportunità di finanziamento specifico, riuscirebbe ad adeguarsi alle direttive AGID e garantire la necessaria accessibilità del sito e dei servizi ad iscrizioni e pagamenti online. La presenza di una base aggregata di servizio informatico è una base di partenza importante per questo settore, che renderebbe ancora più veloce la riorganizzazione necessaria.

ATTIVITÀ PARTECIPATIVE E PIANO DI COMUNICAZIONE

In un primo momento si è tenuto un incontro tra gli amministratori di entrambi i comuni durante il quale sindaci, assessori e consiglieri, utilizzando la tecnica del focus group e guidati da un facilitatore, hanno potuto interagire liberamente tra loro aiutati da alcune domande poste per agevolare la partecipazione e il dialogo.

In un secondo momento è stato distribuito agli abitanti dei comuni un questionario strutturato contenente un numero limitato di domande accompagnato da una lettera che invitava alla partecipazione.

Complessivamente sono stati restituiti 913 questionari compilati, con un tasso di risposta del 18,4 per cento.

In particolare, l'ultima domanda invitava i cittadini ad esprimere il proprio grado di accordo con la fusione tra Castegnaro e Nanto, indicando un giudizio su una scala da 0 a 10, dove a 10 corrispondeva, naturalmente, il massimo grado di approvazione.

Il 66 per cento degli intervistati ha espresso un giudizio compreso tra 8 e 10; sommando il 10,4 per cento dei sostenitori più prudenti, si ottiene una maggioranza favorevole alla fusione, superiore ai tre quarti del campione.

CONCLUSIONI

Il progetto di legge n. 3 consta della presente relazione, con la quale vengono illustrate le ragioni per le quali i due comuni hanno chiesto di fondersi in un nuovo comune, e di cinque articoli.

Con l'articolo 1 si istituisce, in particolare, il nuovo Comune denominato "Castegnaro Nanto" mediante la fusione dei Comuni di Castegnaro e Nanto, della Provincia di Vicenza.

Con l'articolo 2 si dà atto dei risultati del referendum tra le popolazioni interessate, indetto - ai sensi delle leggi regionali 12 gennaio 1973, n. 1 e 24 dicembre 1992, n. 25 - con deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2025, n. 1252 e svoltosi in data 18-19 gennaio 2026.

L'articolo 3 contiene delle disposizioni finali transitorie indispensabili per assicurare la continuità amministrativa ed il governo del territorio dei comuni originari nonché un corretto e graduale avvio del processo di organizzazione del nuovo comune.

L'articolo 4 riguarda la clausola di neutralità finanziaria.

L'articolo 5, infine, riguarda l'entrata in vigore del testo legislativo.

È doveroso puntualizzare che l'ultima legge regionale approvata nell'undicesima legislatura - 7 ottobre 2025 n. 26, relativa a "Disposizioni per la ultrattività delle iniziative legislative in materia di variazione delle circoscrizioni comunali"- ha fatto salvi i procedimenti relativi alle richieste di variazione delle circoscrizioni comunali depositate ed oggetto di determinazioni istruttorie da parte del Consiglio regionale e dei suoi organi alla data dell'8 ottobre 2025, giorno della sua entrata in vigore; precisando inoltre che, per i procedimenti per i quali, alla suddetta data, ricorrono le condizioni per l'indizione dei relativi referendum consultivi delle popolazioni interessate, esso può svolgersi in una data successiva al 31 ottobre 2025 e comunque non oltre il 31 gennaio 2026.

Nella fattispecie in questione, le suddette condizioni ricorrevano; di conseguenza, come detto poc'anzi, il referendum è stato indetto con deliberazione della Giunta regionale 1252/2025 e si è svolto il 18 e 19 gennaio 2026.

Il passaggio alla dodicesima legislatura, al contempo, ha reso necessario procedere alla riassegnazione del progetto di legge che, nella trascorsa legislatura, era numerato come 332; tale riassegnazione è avvenuta con nota del Presidente del Consiglio, prot. 592, in data 14 gennaio 2026 ed il progetto di legge ha assunto il n. 3 tra quelli sin qui depositati; la suddetta nota ne ha confermato la competenza alla Prima Commissione consiliare, al fine di proseguire il procedimento.

In chiusura, si ripercorrono i passaggi salienti intercorsi nell'anno 2025, relativamente al progetto di legge (che, come detto, nella trascorsa legislatura aveva assunto il numero 332):

- *la Giunta regionale lo deliberò in data 21 maggio;*
- *venne assegnato in sede referente alla Prima Commissione il 5 giugno;*
- *l'11 giugno i sindaci dei rispettivi enti esposero le motivazioni a sostegno della fusione nel corso di un'apposita seduta di Prima Commissione;*
- *il Consiglio delle Autonomie Locali esprime all'unanimità parere favorevole sul provvedimento nella seduta del 16 giugno;*
- *nella seduta n. 180 del 18 giugno, infine, la Prima Commissione consiliare esaminò il provvedimento in oggetto, conseguente alla richiesta alla Giunta regionale di rendersi promotrice di un'iniziativa di fusione da parte di due Comuni contigui che - come ricordato all'inizio di questa relazione - approvarono l'iniziativa con deliberazioni assunte all'unanimità dei consiglieri votanti; ricorrendo tale condizione - fissata dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 - la Prima Commissione consiliare esprime all'unanimità parere favorevole al proseguimento dell'iter previsto dal richiamato articolo 5;*
- *come già ricordato, il referendum venne indetto per il 18 e 19 gennaio 2026.*

Il referendum si è dunque svolto regolarmente in tali giornate ed i risultati, come da verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di appello di Venezia, sono stati acquisiti al protocollo del Consiglio regionale in data 22 gennaio 2026.

Il 29 gennaio 2026 la Prima Commissione consiliare ha preso atto degli esiti referendari, che hanno evidenziato quanto segue:

- *nel Comune di Castegnaro ha votato il 38,65 per cento degli elettori: è stato dunque superato il quorum del 30 per cento previsto dall'articolo 6, comma 5 bis, primo periodo, della legge regionale 25/1992, come novellato dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 6 settembre 2023, n. 23; gli elettori si sono espressi in maggioranza a favore della fusione (n. 847 su n. 1018 voti validi, pari all'83,2 per cento);*
- *nel Comune di Nanto ha votato il 46,38 per cento degli elettori; è stato parimenti superato il suddetto quorum e gli elettori si sono espressi in maggioranza a favore della fusione (n. 874 su n. 1.239 voti validi, pari al 70,54 per cento).*

Nella stessa data, infine, la Prima Commissione si è pronunciata favorevolmente sulla fusione dei due Comuni, licenziando all'unanimità il provvedimento.

Hanno espresso voto favorevole i consiglieri Corazzari con delega Barbisan, Marcon (Lega - Liga Veneta Stefani Presidente), Pressi, Tomaello (Stefani Presidente), Benetti, Borgia (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Patron (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto - PPE), Pasqualon (Unione di Centro - Stefani Presidente), Morosin (Liga Veneta Repubblica con Morosin), Dalla Pozza, Galeano, Manildo, Micalizzi (Partito Democratico), Lovat, Szumski (Szumski Resistere Veneto), Cendron (Le Civiche Venete), Baldan F. (Movimento 5 Stelle), Rocco (Riformisti Veneti In Azione - Uniti Per Manildo Presidente), Brescacin (Gruppo Misto).

.”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, il disegno di legge composto di n. 5 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 45

Art. 2 e 3

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 46

Art. 4

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 45

Art. 5

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 46

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA quindi la legge nel suo complesso nel testo che segue:

ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO “CASTEGNERO NANTO” MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI CASTEGNERO E NANTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Art. 1 - Istituzione.

1. È istituito, nella Provincia di Vicenza, il nuovo Comune denominato “Castegnaro Nanto” mediante fusione dei Comuni di Castegnaro e Nanto.

2. La relativa sede municipale è individuata nello Statuto del nuovo comune. In attesa di tale individuazione, il nuovo comune ha sede provvisoria in quella attuale di Nanto (VI).

3. Nello Statuto sono altresì assicurate, alla comunità di origine privata della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.

Art. 2 - Risultati della consultazione.

1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:

COMUNE	Elettori aventi diritto al voto	Votanti	Voti validamente espressi	Voti favorevoli	Voti contrari
Castegnaro	2.657	1.027	1.018	847	171
Nanto	2.693	1.249	1.239	874	365
tot.	5.350	2.276	2.257	1.721	536

Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie.

1. Fino all'elezione dei nuovi organi, un comitato composto da coloro che svolgevano le funzioni di Sindaco dei Comuni di Castegnaro e Nanto della Provincia di Vicenza coadiuva, ai sensi dell'articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” il Commissario nominato per la gestione del nuovo comune derivante da fusione.

2. I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato “Castegnaro Nanto” sono definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”, dalla Provincia di Vicenza sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei comuni di origine compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 46
Voti favorevoli n. 46

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Jacopo Maltauro

IL PRESIDENTE
f.to Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Istituzione.....	10
Art. 2 - Risultati della consultazione.	10
Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie.....	10
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.	10
Art. 5 - Entrata in vigore.....	10